

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: [info@studiomalandrino.com](mailto:info@studiomalandrino.com)



Ai Clienti

Ai collaboratori

Circolare: **Riduzione del cuneo fiscale: impatti sulla busta paga 2024**

Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 della [legge di Bilancio 2024 \(L. n. 213/2023\)](#) e del decreto legislativo di attuazione del primo modulo di [riforma dell'IRPEF \(D.Lgs. n. 216/2023\)](#) il legislatore è intervenuto sulla riduzione del cuneo fiscale per l'anno 2024 ovvero dell'incidenza percentuale delle trattenute contributive e fiscali sull'ammontare della retribuzione lorda dei lavoratori.

Riepiloghiamo come impatteranno queste misure sul cedolino paga 2024 dei lavoratori.

**Esonero parziale dei contributi IVS a carico dei lavoratori**

Si prevede per i periodi di paga **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024** un esonero parziale sulla quota di contribuzione IVS del lavoratore nella misura pari:

- al **6%** qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- **7%** qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Il beneficio spetta ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33% totale).

A differenza degli anni precedenti, la misura **non sarà applicata alle mensilità aggiuntive** (13° ed eventuale 14°) sulle quali i contributi saranno dovuti in misura piena.

**Esonero contributivo per lavoratrici madri**

In aggiunta all'esonero contributivo generalizzato, per le **lavoratrici madri** con contratto a tempo indeterminato con **3 o più figli** per i periodi di paga **gennaio 2024 - dicembre 2026** viene previsto un esonero contributivo del **100%** dei **contributi IVS**, nel **limite di 3.000 euro all'anno**.

L'esonero spetta nel limite massimo di 3.000 euro all'anno che saranno da riproporzionarsi su base mensile (**250 euro mese**) e non ne hanno diritto le lavoratrici domestiche.

Come misura sperimentale, ma per il **solo periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024** (la circolare Inps è stata pubblicata solo lo scorso 31/01/2024) viene prevista l'estensione dell'esonero anche alle lavoratrici madri di **2 figli** con contratto a tempo indeterminato; la misura spetta fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Anche in tale caso viene previsto un massimale che non può eccedere i 3.000 euro annui.

**Rimodulazioni aliquote IRPEF 2024**

Si prevede che per l'anno 2024 l'IRPEF lorda viene calcolata applicando, in luogo delle aliquote ordinarie previste dall'[art. 11](#), co. 1, [TUIR](#), le seguenti per scaglioni di reddito:

- fino a 28.000 euro **23%**;
- oltre 28.000 e fino a 50.000 euro **35%**;
- oltre 50.000 euro **43%**

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: [info@studiomalandrino.com](mailto:info@studiomalandrino.com)



Si ricorda che fino al 31 dicembre 2023 le aliquote per scaglioni di reddito erano:

- fino a 15.000 euro 23%
- tra i 15.000 e i 28.000 euro 25%;
- tra i 28.000 e i 50.000 euro 35%;
- oltre i 50.000 euro 43%.

#### **Aumento delle detrazioni IRPEF per redditi fino a 15.000 euro annui**

Sempre **per il solo anno 2024**, la detrazione per lavoro dipendente è **innalzata** dagli originari 1.880 a **1.955 euro** su base annua qualora il reddito complessivo **non superi i 15.000 euro annui**.

Con l'innalzamento della detrazione e l'accorpamento di due aliquote IRPEF si viene a generare una sorta di "No tax area" per redditi complessivi fino all'importo di 8.500 euro annui.

#### **Innalzamento limite di esenzione fiscale e previdenziale dei fringe benefit**

Per l'anno 2024 viene incrementato il plafond di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi ([fringe benefit](#)) che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro, che passerà dal valore ordinario di euro 258,23 (art. 51, comma 3, TUIR) a **1.000 euro annui** per la **generalità dei lavoratori** e a **2.000 euro** per i soli **lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico**.

Potranno essere ricomprese anche il pagamento dell'**affitto** o degli interessi su **mutuo ipotecario** sulla prima casa e rientreranno anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle **utenze domestiche** del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale;

Si ricorda che

- l'art. 12, co. 2 del TUIR prevede **che si intende a carico il figlio/familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni**.
- l'attuale limite di esenzione previsto dall'art. 51, comma 3, **può essere elevato anche ad personam e quindi anche per un solo lavoratore rispetto alla generalità**, a differenza delle misure previste per il welfare aziendale (la cui esenzione è subordinata all'offerta/messa a disposizione della generalità o categorie omogenee di lavoratori).

#### **Imposta sostitutiva 5% sui premi di risultato**

Proroga anche per l'anno 2024 la riduzione dell'aliquota di imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali al 5%.

L'agevolazione si applica su premi di risultato ovvero su somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a **incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza** ed innovazione nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Restiamo a disposizione

Cordiali saluti

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro

## COMUNICAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO "LAVORATRICI MADRI"

(art. 1, commi da 180 a 182 L. 30.12.2023, n. 213)

Con riferimento all'esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, introdotto dall'art. 1, commi da 180 a 182, della legge 30.12.2023, n. 213, nel rispetto delle previste istruzioni operative indicate nella circolare INPS 31.01.2024 n. 27,

la sottoscritta \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_,  
lavoratrice dipendente di \_\_\_\_\_

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- che intende avvalersi dell'esonero di cui in premessa, in riferimento ai figli indicati nel prospetto che segue:

Nr.	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data nascita	Codice fiscale
1				
2				
3				

La sottoscritta è consapevole che i requisiti che legittimano l'accesso all'esonero sono i seguenti:

- nel periodo dal 1.01.2024 al 31.12.2026 la lavoratrice sia madre di 3 o più figli e il figlio più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni;
- per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2024, la lavoratrice sia madre di 2 figli, e il figlio più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni.

La sottoscritta è altresì consapevole che l'esonero cessa di avere applicazione

- alla data del 31.12.2026 o nel mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima del 31.12.2026;
- alla data del 31.12.2024 o nel mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima del 31.12.2024.

Data \_\_\_\_\_

In fede, \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE FIGLI A CARICO**  
**Legge 213/2023 art.1, c. 16/17**

Spett.le

Il sottoscritto

Codice fiscale

Nato il / a

Residente a

visto l'art. 1, commi 16 e 17 della Legge 30.12.2023 (finanziaria 2024) n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni, che, in deroga a quanto previsto dal TUIR all'art. 51 c. 3 prima parte del terzo periodo, prevede l'innalzamento a 2.000 euro per l'anno 2024 del tetto di esenzione per beni ceduti /servizi prestati come da normativa vigente

**DICHIARA DI AVERVI DIRITTO**

in quanto presenti carichi di famiglia per i **figli sotto indicati con relativa percentuale di spettanza**, che possiedono redditi complessivi non superiori ad euro 2.840,51 o se di età non superiore a 24 anni che possiedono redditi complessivi non superiori ad euro 4.000,00 come da condizioni previste nell'art. 12 c. 2 del TUIR, indipendentemente dal riconoscimento della detrazione fiscale prevista in base all'età dei figli dal medesimo art. 12, c. 1c del TUIR.

CODICE FISCALE FIGLIO	% SPETTANZA

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_